

Allegati

ALLEGATO 1

DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 1997, N. 954

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCADE 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 232

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1997.

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata.

Titolo I - Interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata .

Titolo II - Disposizioni transitorie e finali .

Allegato 1 - Parametri per la verifica di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa e della sua capacità di sostenere il costo del progetto .

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1997.

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";

VISTA la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";

VISTO l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTA la Delibera CIPI n. 502 del 1988 riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

VISTO l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di Lire;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni relative all'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

VISTA la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

VISTA la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, recante "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo Speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese";

VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 2, della predetta legge, che, in sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, autorizza il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato, previsto dall'articolo 20, comma 8, della citata legge;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTA l'opportunità di procedere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al citato art. 11, comma 1, lett. D) della legge n. 59/97, all'adeguamento alle normative comunitarie delle forme, limiti e modalità degli strumenti di intervento a favore della ricerca applicata, anche al fine di razionalizzare gli investimenti ed accrescerne la tempestività e l'efficacia;

DECRETA:**TITOLO I****(Interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata)****Art. 1****(criteri e modalità procedurali)**

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale ricerca applicata istituito con l'art. 4 della legge n. 1089/68 (di seguito denominato fondo) sono adottati i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti articoli.

Art. 2**(ambito operativo)**

1. Sono finanziabili a valere sul fondo di cui al comma 1, unitamente alle connesse spese di istruttoria e di monitoraggio sostenute dal Ministero, i progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo, individuate secondo le seguenti definizioni:

a) **ricerca industriale:** la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) **attività di sviluppo precompetitiva:** la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

Art. 3**(soggetti ammissibili)**

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare degli interventi del fondo, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti:

a) **imprese industriali;**

b) **consorzi e società consortili tra imprese industriali;**

- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del DPR n. 382/80, come modificato dall'art. 13 della legge n. 705/85, le Università;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- f) consorzi e società consortili tra imprese industriali ed enti pubblici;
- g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- h) imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i) aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. appr. con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province;
- l) imprese del settore agro-industriale;
- m) società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle cui partecipino anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca (art. 27 della legge n. 317/91);
- n) consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

Art. 4

(progetti di ricerca svolti autonomamente ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 46/82).

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.

2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:

- a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;

b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa. Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;

c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;

d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.

3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.

4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Legale. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lett. d, del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lett. e, del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lett. g, del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46/82 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.

6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:

a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;

b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata;

Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di Lire.

7. L'istituto gestore, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:

a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonché delle condizioni di cui al comma 3;

b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.

9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.

10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:

A) per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

D) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

E) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, cos" come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università;

F) L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.

11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);

2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;

3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;

4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;

5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

12. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

13. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.

14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.

15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.

16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verificano elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finanziamento. In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.

18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è

subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni, o della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.

19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.

Art. 5

(progetti di formazione professionale svolti autonomamente)

1. Il Fondo Speciale Ricerca Applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.

3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.

4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:

a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;

c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresa i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari al 80% del costo ammissibile.

7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

Art. 6

(progetti di cooperazione internazionale)

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.

2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.

3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione Tecnico Consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato Tecnico Scientifico ex art. 7 della legge n. 46/82, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

Art. 7
(programmi nazionali e contratti di ricerca)

1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresì, l'entità dell'ammontare massimo della spesa.
2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonché i criteri per la selezione dei progetti stessi.
3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:
 - A) Contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.
 - B) Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
 - 1) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, cos" come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
 - 2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
 - 3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
 - 4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - 5) 10% per le attività di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;
 - 6) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o Università;
 - C) L'intervento complessivo non può comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto.

D) Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche.

6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalità di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalità dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attività di formazione.

9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8

(attività di trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 legge 46/82)

1. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono regolamentate con D.P.R. n. 104 del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.

Art. 9

(attività di ricerca commissionate da pmi a laboratori autorizzati)

1. Le piccole e medie imprese, singole o consorziate, industriali e/o artigiane, nonché del settore agro-industriale, individuate secondo la definizione indicata nelle norme transitorie e finali, possono beneficiare di contributi per specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, inclusi nell'apposito albo di cui all'art. 4, comma II, della legge n. 46/82, e nei quali le PMI stesse abbiano una partecipazione non superiore al 10%.

2. Le attività commissionabili possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. E' ammesso, altresì, il contributo alla spesa per la soluzione di problemi di metodologie

riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o l'applicazione a detti processi di risultati di ricerca già noti.

3. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute e giudicate ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

4. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, purché sostenute dal laboratorio autorizzato per lo sviluppo delle specifiche ricerche commissionate:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;

c) costo dei servizi di consulenza da parte di Enti pubblici di ricerca, Università, Società di ricerca, altri laboratori compresi nell'albo;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale;

e) costi di docenza erogata direttamente dal laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.

5. Le spese di cui alla lett. c) non possono essere ammesse al finanziamento per una percentuale superiore al 20% dell'intervento.

6. L'impresa presenta la richiesta di concessione del contributo, corredata della documentazione tecnico-contabile sui risultati ottenuti nonché della fattura quietanzata, a una delle sedi dell'Istituto gestore del Fondo, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura stessa.

7. L'istituto gestore, verificata la documentazione e accertata la congruità dei costi sostenuti provvede ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Le motivate esclusioni dall'ammissione al contributo sono comunicate all'impresa richiedente ai sensi della legge n. 241/90 e al MURST.

8. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

9. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla competente CCIAA da almeno tre anni;